



## Ordinanza concernente il vago pascolo nel comprensorio del Comune di Gambarogno

*Risoluzione municipale no. 1029/2010, del 13 dicembre 2010*

Il **Municipio di Gambarogno**, richiamato l'articolo 49 del Regolamento Comunale, gli articoli 107, 145 e 147 e segg. LOC; 23 e 25 RALOC e 137 LAC, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare il vago pascolo nel territorio comunale.

### Art. 1 REGOLA GENERALE

<sup>1</sup> Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale. Eccezioni sono regolate tramite ordinanza municipale.

<sup>2</sup> È vietato lasciar pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla altrui proprietà e sulle pubbliche strade e piazze.

### Art. 2 VAGO PASCOLO

<sup>1</sup> Sopra i 600 metri slm. il vago pascolo è consentito oltre una fascia di ml 100 attorno ai nuclei abitati e nel rispetto di orti e giardini privati.

<sup>2</sup> Il bestiame al pascolo, se non custodito all'interno di proprietà cintate o con "pastori mobili elettrici", deve essere costantemente sorvegliato.

<sup>3</sup> Dopo le transumanze e gli spostamenti del bestiame, tramite strade e sentieri comunali, il proprietario è tenuto ad eseguire, a proprie spese, adeguata pulizia.

### Art. 3 RESTRIZIONI

Sono riservate le decisioni delle autorità competenti in applicazione della legislazione forestale e sulla protezione dell'ambiente.

### Art. 4 CASI PARTICOLARI

In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe sulle restrizioni fissate nella presente Ordinanza.

### Art. 5 SANZIONI

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino ad un massimo di CHF 500.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

<sup>2</sup> Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento fanno stato le norme degli articoli 147, 148, 149 e 150 LOC.

**Art. 6 ABROGAZIONI**

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia.

**Art. 7 PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (15 giorni).

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

**Il Segretario**

**Tiziano Ponti**

**Alberto Codioli**